

# Citta' Metropolitana di Palermo

# **Deliberazione della Giunta Comunale**

Con Immediata esecuzione

<u>COPIA</u>			N.23 del reç	gistro
			Data 23 febb	oraio 2018
Oggetto:	Rinnovo dell'accordo Committenza tra il Com	•		
L'anno	duemiladiciotto il giorne	o ventitre del m	nese di febbraio	o, alle ore 13:00
e segg., in	Misilmeri e nella solita	a sala delle adı	unanze, si é ri	unita la Giunta
	convocata dal Sindaco			
moumeau	dall'art.41 della L.R. n.2	.0/93, con 1 mic	ivenio dei sigg	<b>3</b> ·
1) STA	DARELLI ROSALIA	Sindaco	<b>☑</b> Presente	☐ Assente
2) CO	RRENTI MATTEO	Assessore	<b>☑</b> Presente	☐ Assente
3) FE	RRARO ELISABETTA	Vice Sindaco	<b>☑</b> Presente	☐ Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assessore

Assessore

**☑**Presente

**☑**Presente

☐ Assente

□Assente

4) LO GERFO GIUSTO

5) MINI' FILIPPO

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

## Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

sottopone all'esame della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

#### **PREMESSO:**

CHE l'articolo 9 comma 4 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 nel sostituire provvisoriamente il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 disponeva che," I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. ";

CHE la suddetta normativa, pur essendo applicabile nella Regione Siciliana per effetto del recepimento dinamico operato dalla legge regionale n. 12/2011 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i., tuttavia nella nostra Regione presentava maggiori difficoltà operative rispetto al resto d'Italia, per le seguenti motivazioni:

- a) non era stata completata la riforma dei Liberi Consorzi che hanno sostituito le Province Regionali, non potendosi, pertanto, ricorrere all'opzione possibile nel resto d'Italia di avvalersi delle Province;
- b) nella Regione Siciliana, per i lavori di importo superiore a 1.250.000,00 euro, relativamente all'affidamento di lavori pubblici, operavano le UREGA;

CHE si è reso necessario, pertanto, individuare soluzioni organizzative, in linea con la allora vigente normativa, e nelle more della definizione di percorsi a livello regionale che avrebbero consentito ai comuni siciliani di potere contare sulle medesime opzioni del resto d'Italia, che avrebbero reso possibile continuare a garantire la normale amministrazione, attraverso il ricorso all'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori, ove gli stessi ricadano nel regime indicato dalla vigente normativa (preliminare attivazione della CUC);

CHE per superare le difficolta operative il comune di Bagheria, di concerto con il Comune di Misilmeri ,ha dato vita ad un accordo consortile costituendo un ufficio comunale al quale demandare lo svolgimento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori, disciplinando i relativi rapporti attraverso una accordo di collaborazione, riconoscendo nel predetto strumento maggior duttilità funzionale rispetto ad altre modalità organizzative, nelle more di possibili interventi normativi del legislatore regionale in occasione del completamento del processo di riforma dei liberi consorzi comunali;

CHE ,pertanto ,con Delibera n. 182 del 25/11/2015 il Comune di Bagheria ha istituito la centrale intercomunale di committenza per l'affidamento degli appalti dei lavori ,servizi e forniture (CUC) ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 10/1991 s.m.i. e dell'art. 23 ter L.114/2014 e correlativa approvazione dello schema di accordo di collaborazione per la disciplina ed il funzionamento;

VISTA la Delibera n. 86 del 26/11/2015 con la quale del Comune di Misilmeri ha istituito la centrale intercomunale di committenza per l'affidamento degli

appalti dei lavori ,servizi e forniture (CUC) ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 10/1991 s.m.i. e dell'art. 23 ter L.114/2014 e correlativa approvazione dello schema di accordo di collaborazione per la disciplina ed il funzionamento.

VISTA il provvedimento del Sindaco n. 26 del 01/12/2015 con il quale il Sindaco di Misilmeri ha individuato il dipendente comunale da assegnare alla CUC.

VISTA la delibera n. 187 del 02/12/2015 con la quale il Comune di Bagheria (capofila) ha istituito l'ufficio centralizzato della Centrale unica di Committenza nell'abito della direzione Gare e Appalti con l'individuazione delle risorse umane assegnate.

VISTA la Delibera n. 190 del 2/12/2015 e la delibera n.90 del 3/12/2015, con le quali, rispettivamente, il Comune di Bagheria e il Comune di Misilmeri, hanno approvato il "Regolamento della Centrale Unica di Committenza.

VISTA la Determina n.29 del 16/12/2015 con la quale il Responsabile Apicale della Direzione Gare e Appalti di Bagheria ha individuato il personale e le relative competenze da assegnare alla CUC.

PRESO atto che l'accordo sottoscritto fra il Comune di Bagheria e il Comune di Misilmeri è andato a scadere.

VISTO l'art 37 commi 2,3 e 4 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017 che prevedono: "Per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonche' per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonche' gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilita' di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

- 3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o piu' stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
- 4. Se la stazione appaltante e' un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalita': a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le provincie, le citta' metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

CONSIDERATO che il nuovo quadro normativo mantiene l'obbligatorietà per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere per l'acquisizione di forniture ,servizi e lavori ,ad una centrale unica di committenza costituita con apposito accordo di collaborazione ai sensi dell'art.16 della l.r. 10/1991 e .m.i.

VISTO l'art.8 accordo di collaborazione per la disciplina ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza siglato fra il Comune di Bagheria e il Comune di Misilmeri che prevede, all'art. 8 , la possibilità del suo rinnovo alla scadenza prevista;

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del Comune di Misilmeri per il rinnovo dell'accordo sottoscritto il 30/11/2015 per ulteriori anni due dalla data di scadenza e comunque, fino al 31.12.2019;

```
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.lgs. n.56/2017;
VISTO la legge regionale 12/2011 e s.m.i;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;
VISTO il D.lgs. n.267/2000;
```

# **Propone**

Per quanto espresso in premessa che qui si intende interamente riportato.

- 1. Di rinnovare l'accordo per la istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) adottato, ai sensi dell'art.16 della l.r.10/1991, con atto di Giunta Comunale n.86 del 26.11.2015 fra il Comune di Bagheria e il Comune di Misilmeri , per ulteriori anni due dalla data di scadenza e, comunque, fino al 31.12.2019;
- 2. Confermare nella persona del dipendente comunale geom. Francesco Paolo Ciglietti il componente assegnato alla CUC;
- 3. Dare mandato al Responsabile dell'Area 1 di proporre e/o adottare gli atti conseguenziali alla presente deliberazione;
- 4. Di dare atto che dalla presente deliberazione non conseguono oneri aggiuntivi a carico dell'ente, essendo previsto che la struttura (CUC) operi con personale già in servizio presso gli enti e con l'utilizzo di beni strumentali già disponibili;
- 5. Di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on line, nonché in "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 33/2013;

6. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 44/1991.

Misilmeri, 23.02.2018

Il proponente F.to: dott. Antonino Cutrona

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 23.02.2018

Il Responsabile dell'Area 1 F.to: dott. Antonino Cutrona

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Misilmeri, 23.02.2018

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria" F.to: dott.ssa Bianca Fici

### La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Rinnovo dell'accordo per la istituzione della Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Bagheria e il Comune di Misilmeri», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

### **Delibera**

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Rinnovo dell'accordo per la istituzione della Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Bagheria e il Comune di Misilmeri», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

#### IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

## L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro

#### IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta e	esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata in	
	, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 23.02.2018	
	IL SEGRETARIO GENERALE F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio
Per copia conforme all'originale per us dalla residenza municipale, lì 26.02.20	
	IL VICE SEGRETARIO GENERALE
nonché nella sezione "Pubblicazione La	
Affissa all'albo pretorio on line dal nonché nella sezione "Pubblicazione L. Defissa il 14.03.2018	

**CERTIFICA** 

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 26.02.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE